COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-2

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Gennaio il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di dirigente di Settore Opere Pubbliche 2, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI VILLA SPINOLA IN VIALE NARISANO, 14 A GENOVA CORNIGLIANO. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 163/2006, ALL' IMPRESA L'EDILBIT S.R.L. CUP B36J12000770004 CIG 65619661A6

Adottata il 22/01/2016
Esecutiva dal 27/01/2016

22/01/2016	INNOCENTINI ROBERTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE OPERE PUBBLICHE 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-2

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI VILLA SPINOLA IN VIALE NARISANO, 14 A GENOVA CORNIGLIANO. AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 163/2006, ALL' IMPRESA L'EDILBIT S.R.L. CUP B36J12000770004 CIG 65619661A6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 05.11.2015 sono stati approvati il progetto preliminare/definitivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura di Villa Spinola in Viale Narisano in Genova-Cornigliano ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo della spesa, pari ad Euro 200.000,00, I.V.A. compresa;

- che con determinazione dirigenziale del Direzione Ragioneria – Settore Contabilita e Finanza n. 2015/180.2.0-56 del 09.12.2015 è stata approvata l'assunzione di un mutuo di euro 197.202,85 per i lavori in oggetto (acc. 2015/1384);

- che con determinazione dirigenziale N° 2015-176.3.0.-122 del 29/12/2015 sono stati approvati il progetto esecutivo ed i relativi lavori, impegnando la somma complessiva di Euro 197.202,85, relativa al muto contratto dalla C.A.;

Rilevato:

- che risultano in corso i lavori di rifacimento di una falda delle copertura di villa Spinola da parte dell'impresa L'EDILBIT S.r.l. (con sede in Genova-Via della Torrazza 26-28RR, codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova 03049540101), nell' ambito dell' appalto degli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - 1° lotto: municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Ponente, in forza del contratto N° 90 del 2/10/2015;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che tale intervento si e' limitato ad una sola falda, nelle peggiori condizioni manutentive, soprastante locali ad uso ASL – SERT, per motivi di disponibilità finanziaria, trattandosi di uno tra i vari interventi previsti nell' appalto complessivo;

- che le condizioni delle altre tre falde sono tuttavia paragonabili a quella già oggetto di intervento, e che la ponteggiatura necessaria risulta già montata su tre lati, al fine di realizzare la copertura necessaria con tralicciato metallico e teloni;

- che a fronte di un modesto intervento di completamento della copertura provvisoria e della pon teggiatura, e possibile realizzare il rifacimento dell'intero tetto della Villa Spinola, ottimizzando i costi ed ottenendo un risultato tecnico indispensabile per la conservazione del bene da infiltrazioni da acque meteoriche;
-
-che i lavori in oggetto ricadono pertanto nelle previsioni di cui all'art. 57, comma 2, lett.b, D.Lgs. 163/2006, in quanto per le motivazioni sopra esposte, possono essere affidati unicamente all'Impresa l'Edilbit Srl, già operante in sito;

- che l'eventuale presenza di un'altra impresa nei siti di cantiere comporterebbe infatti una realizzazione promiscua delle opere provvisionali di sicurezza, con inevitabili problematiche attinenti all'individuazione di eventuali responsabilità per danni a persone o cose;

- che l'impresa l'Edilbit Srl, si era resa disponibile ad eseguire gli ulteriori lavori di cui è caso, e che, a tal fine, il legale rappresentante dell'Impresa medesima ha vistato per accettazione lo schema di contratto allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

-che l'Impresa l'Edilbit Srl aveva offerto un ribasso percentuale del 30%, migliorando del 1,117% il ribasso ottenuto a seguito di gara a procedura aperta sull'importo stimato dei lavori, per un importo contrattuale risultante di Euro 155.652,42, di cui Euro 53.696,55 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, Euro 7.600,00 per opere in economia, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, Euro 22.432,40 per oneri sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;

- che l'importo contrattuale, come sopra determinato, è da ritenersi congruo, in quanto il ribasso offerto risulta coerente con i ribassi medi praticati, nell'ultimo anno, per lavorazioni analoghe;

Visti gli artt.107, 153 comma 5, 183 comma 1 e 192 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267
Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
Visto l'art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/2006

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell' art. 57, comma 2, lett.b) D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni di cui in parte narrativa, all'Impresa L'EDILBIT SRL (C.B. 41815) (con sede in Genova-Via della Torrazza 26-28 RR, codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova 03049540101) i lavori in oggetto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2)di approvare i contenuti tutti dello schema di contratto d'appalto, vistato dal legale rappresentante dell'Impresa L'EDILBIT SRL, con il quale l'Impresa medesima aveva accettato di eseguire i lavori di cui all'oggetto, per l'importo contrattuale di Euro 155.652,42, di cui Euro 53.696,55 per spese relative al costo del personale, Euro 7.600,00 per opere in economia, Euro 22.432,40 per oneri sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A al 22% pari ad Euro 34.243,53, per un importo risultante di Euro 189.895,95;

3) di attestare, per le motivazioni esposte in premessa, la congruità dell'importo della spesa di cui al punto precedente;

4) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento, alla verifica della persistenza dei prescritti requisiti in capo all'Impresa affidataria L'EDILBIT SRL

5) di mandare a prelevare la somma complessiva di Euro 189.895,95 al capitolo 70564 c.d.c. 326.8.05 "Patrimonio e Demanio - Manutenzione Straordinaria" (CRONO 2015/537), riducendo di pari importo il Simp 2016/2211.1, ed emettendo un nuovo Subimpegno (SIMPE 2016.2211.3);

6) di dare atto che la somma complessiva di Euro 189.895,95 è finanziata con il Fondo Vincolato Pluriennale iscritto a Bilancio 2016;

7) di provvedere a cura del Settore Opere Pubbliche 2, agli adempimenti relativi alla stipula del contratto, demandando al competente Ufficio dell'Area Tecnica per la registrazione e conservazione degli atti stessi in adempimento alla comunicazione della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali n. 366039 in data 05.12.2014;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali

IL DIRIGENTE

(ing. Roberto Innocentini)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-176.3.0.-2
AD OGGETTO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI VILLA SPINOLA IN VIALE NARISANO, 14 A GENOVA CORNIGLIANO.
AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. 163/2006, ALL' IMPRESA L'EDILBIT S.R.L. CUP B36J12000770004 CIG 65619661A6

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

AREA TECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa L'Edilbit S.r.l., per l'esecuzione dei lavori: "Rifacimento della copertura di Villa Spinola presso Viale Narisano 14 a Genova Cornigliano".

==========

L'anno, il giorno del mese di,

TRA

il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di Stazione Appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da nat... a il e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale della Direzione - Settore n. - -..... in data ed esecutiva dal(*inserire estremi determinazione dirigenziale di aggiudicazione);*

E

L **'Impresa L'Edilbit S.r.l.**, di seguito, per brevità, denominata Impresa L'Edilbit, con sede in Via della Torrazza n. 26-28RR – 16157 – Genova - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova 03049540101, rappresentata da, nato a il giorno e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE;

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche 2 n. in data, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, al conferimento in appalto dell'esecuzione dei lavori "Rifacimento della copertura di Villa Spinola presso Viale Narisano 14 a Genova Cornigliano", per un importo complessivo stimato di **Euro 186.476,77 (centoottantaseimilaquattrocentosettantasei/77)**, comprensivo di **Euro 22.432,40** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, **Euro 53.696,55** per spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, ed **Euro 7.600,00** per opere in economia, liquidabili ai sensi dell'art. 179 D.P.R. 207/2010, il tutto oltre I.V.A.;

- che i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa L'Edilbit per il ribasso pari al **30,00% (trentavirgolazeropercento)**, sull'importo dei lavori, come sopra indicato, per un importo contrattuale risultante pari ad Euro **155.652,42**, di cui **Euro 22.432,40** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, **Euro 53.696,55** per spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, ed **Euro 7.600,00** per opere in economia, il tutto oltre I.V.A.;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto all'Impresa L'Edilbit, che, avendo sottoscritto in data …… prot. NP….. il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. . 207/2010, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori "Rifacimento della copertura di Villa Spinola presso Viale Narisano 14 a Genova Cornigliano".

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2- Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modi dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti del Settore Opere Pubbliche 2, approvate con alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - Settore Opere Pubbliche 2 n. …… in data ……, e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla stessa determinazione dirigenziale, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e il computo metrico allegati al progetto.

Articolo 3- Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta ad **EURO 155.652,42 (centocinquantacinquemilaseicentocinquantadue/42)**, comprensivo di **Euro**

22.089,40 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, **Euro 53.696,55** per spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006, ed **Euro 7.600,00** per opere in economia.

2. Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'articolo 53, quarto comma-I° e III° periodo del D.Lgs. 163/2006, per cui l'importo contrattuale può variare secondo la quantità effettiva della prestazione.

Articolo 4- Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R.. 207/2010.

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5- Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'art. 153 del D.P.R. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

(in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna sottoscritto in data che qui

s'intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del DLgs. 163/2006 e dell'art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Il Comune ha costituito, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di Direzione Lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e

relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

e, si dovranno concludere entro il

3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dell'anticipazione di cui al successivo comma 1 dell'art.11 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6- Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' **1 (uno)** per mille dell'importo contrattuale corrispondente a Euro 155,65 (centocinquantacinque/65).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7- Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli artt. 158 e 159 del DPR 207/2010, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 163/2006.

2. Salvo il caso in cui l'Impresa chieda lo scioglimento del contratto, ai sensi e agli effetti dell'art. 159, comma 4, del D.P.R. 207/2010, e la Stazione Appaltante si opponga, imponendo il prolungamento dei termini di sospensione oltre i limiti di cui al medesimo comma, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8- Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa L'Edilbit tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale, nonché gli oneri di cui all'art. 24 del presente contratto. In

particolare, l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante munito di delega espressa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, nominato ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000 e che può coincidere con il direttore di Cantiere nominato ai sensi dell'art. 6 del DM cit., deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere, ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000 è assunta dal di cui ante, ***(oppure):*** da, nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa medesima deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi contrattuale di cui al precedente art. 6, redatto nel rispetto del comma 3bis dell'art. 83 del D.P.R. 207/2010, che evidenzia la parte di prezzo riferita al "costo del personale" non soggetto a ribasso.

Qualora si rendesse necessario ricorrere all'utilizzo di prezzi non ricompresi nei suddetti elenchi, saranno utilizzati contrattualmente i relativi prezzi di cui al Prezzario Regionale Opere Edili ed Impiantistiche Anno 2013.

Articolo 10- Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Impresa L'Edilbit la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 11- Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito con L n. 98/2013, come modificato dall'art.8, comma 3-bis, L.11/2015, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% (venti percento) dell'importo del presente contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazione Appaltante. Il Comune di Genova eroga all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del codice civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'antici-pazione è

effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

2. All'Impresa L'Edilbit sarà corrisposto un pagamento in acconto a fine lavori, qualunque ne sia il loro ammontare, con le modalità di cui all'articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. cit. .

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili é

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appaltatore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG, di CUP, come sotto riportati, e il Codice Univoco Ufficio (IPA) che è il seguente In caso di variazione del codice IPA lo stesso verrà comunicato tempestivamente, tramite PEC, all'Impresa aggiudicataria.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, ed art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010:

- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,

acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità riguardante l'affidatario e tutti i subappaltatori. Ai sensi dell'art. 31 L.98/2013, la Stazione Appaltante, successivamente alla stipula del contratto, acquisisce il DURC specifico riguardante il cantiere ogni 120 (centoventi) giorni e lo utilizza per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori. Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico. L' irregolarità del suddetto DURC è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art 143 del D.P.R. 207/2010.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella L. 136/2010, da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento procederà, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2010, a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all'inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito.

Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato dal Responsabile del Procedimento direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali, sostituendosi nell'inadempimento al contribuente.

Qualora i lavori rimangano sospesi, ai sensi dell'art. 141, comma 3, D.P.R. 207/2010, per un periodo superiore a **45 (quarantacinque)** giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento

e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell'art.4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, che qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro **60 (sessanta)** giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per il pagamento della rata di saldo è, in ogni caso, necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC, nonché, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 ed art. 124 del D.P.R. 207/2010, la presentazione di garanzia fideiussoria.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, I.V.A. compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18.01. 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. cit. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 4, del D.M.E. e F. cit, senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, l'ordine di

versamento di somme per l'importo di cui all'art. 3, comma 3, del D.M.E. e F cit, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é ed il C.I.G è

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso :

PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N° CONTO											
I	T																									

Che le generalità delle persone delegate ad operare su di essi sono:

-, il cui codice fiscale è
-, il cui codice fiscale è

Il conto sopracitato è dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della L 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.

136/2010, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.

L'articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare, la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione, e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto

(Se appalto finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti inserire) Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.

Articolo 12- Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, come richiamati nel presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. 207/2010.

2. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del D.P.R. 207/2010, l'importo sugli interessi per ritardato pagamento è computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

3. Trascorsi i termini di cui all'art.144, comma 1, del D.P.R. 207/2010, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ai sensi dell'art.133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, ha

facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi sessanta giorni dalla medesima, di ricorrere al Giudice Ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13- Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga entro tre mesi dall'ultimazione lavori.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo, da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14- Risoluzione del contratto.

1 .Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L 136/2010, le transazioni di cui al

presente contratto, pena la risoluzione del medesimo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dall'art. 135, comma 1, del D.Lgs.163/2006, ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316,316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, oltreché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. La Stazione Appaltante procederà, altresì, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico.

3. Il Comune procederà inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 136 del D.Lgs 163/2006, nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

a) grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole del

rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;

e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

h) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

j) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del Direttore di Cantiere al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva;

k) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso

l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, altrimenti coperti dalle suddette polizze;

l) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera.

3.Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4.Ai sensi e per gli effetti dell'art 134 del D.Lgs. 163/2006, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.

Articolo 14 bis- Tracciabilità dei pagamenti.

1. L'Impresa L'Edilbit, consapevole dei vincoli di cui agli artt. 11 e 14 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella L. 136/2010, così come modificata dalla L. 217/2010, di conversione del D.L. 187/2010.

2. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il Codice Identificativo Gara e il Codice Unico Progetto di cui all'art. 11 del presente contratto.

3. In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa appaltatrice, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 15- Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di importo pari o superiore al dieci percento di quello contrattuale, procede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, a formulare proposta motivata di accordo bonario.

2. Il Responsabile del Procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Impresa L'Edilbit è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s'impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

2. L'Impresa è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove

richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art 4 del D.P.R. 207/2010.

3. L'impresa medesima è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui é tenuto il subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 17- Adempimenti in materia antimafia.

1. Il Comune di Genova ha chiesto, con nota PEC in data..... prot. n..... la comunicazione antimafia ex art. 88 D.Lgs. 159/2011, nei confronti dell'appaltatore e la Prefettura di Genova, con nota apposta in calce in data..... alla richiesta medesima, ha comunicato che non sussistono, a carico dei soggetti facenti parte della compagine societaria, individuati ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. cit., cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. cit. *OVVERO, **in alternativa,** occorre comunque, prima di procedere alla stipula del contratto, se non è arrivata la nota della Prefettura, attendere il decorso dei 30gg dalla data della*

PEC ed inserire il seguente capoverso: In caso che pervenga, in corso di esecuzione, comunicazione antimafia interdittiva, il Comune recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

2. In caso di variazioni societarie, che dovranno essere tempestivamente comunicate alla Prefettura di Genova e al Comune per conoscenza, si procederà a nuova richiesta, qualora le variazioni riguardino i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

3. L 'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 18- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa L'Edilbit ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. cit;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso.

La Stazione Appaltante ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, predisposto dall'Ing. Giacomo Zunino, libero professionista incaricato, in data, del quale l'Impresa, dichiara la piena conoscenza ed accettazione, assumendosi ogni conseguente onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 l'Impresa L'Edilbit dichiara di voler subappaltare, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, le seguenti attività: Opere di restauro facenti parte della Categoria prevalente (OG1).

a) Copia del contratto di subappalto, dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'art.118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. A tal fine, per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della L136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

b) Estremi dell'attestazione S.O.A. riferita all'Impresa subappaltatrice, ovvero- qualora l'Impresa non ne sia in possesso ed esclusivamente per lavori di importo pari od inferiore ad Euro 150.000,00 - comprova dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

c) Autocertificazione, resa ai sensi di legge, attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011

d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2%

(duepercento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che- in tale circostanza- eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista, fatti salvi i casi espressamente previsti per legge.

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del Responsabile del

Procedimento le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto, qualora sia integrata una delle cause previste dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 20- Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa L'Edilbit ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "....." - Agenzia di Cod. - numero emessa in data per l'importo di Euro (.....), pari al ***(INSERIRE percentuale esatta del conteggio della cauzione)*** per cento dell'importo del presente contratto, ***EVENTUALE*** ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, avente validità fino al e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali / annuali .

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Articolo 21- Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa L'Edilbit assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli

che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'arti. 125 del D.P.R.. 207/2010, l'Impresa s'impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo del presente contratto, ovvero ad Euro 300.000,00, e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 1.000.000,00.

Detta polizza verrà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 136 del D.Lgs. 163/2006..

Al termine dei lavori, l'emissione della rata di saldo, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o documento equipollente è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9,

del D.Lgs. 163/2006 sull'importo della rata di saldo che non potrà essere inferiore al 2% (duepercento) dell'ammontare del contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22- Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'art 6, lettera c), del Capitolato Speciale d'Appalto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 23-. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163-Codice dei contratti pubblici, il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e il Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M.LL.PP. 19.04.2000 n.145, per quanto ancora vigente e compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. Tutti i testi normativi citati nel presente contratto si intendono comprensivi delle modifiche ed aggiornamenti intervenuti e, pertanto, nel testo attualmente vigente.

Articolo 24- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale sono a totale carico dell' appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/ 1986.

La Stazione Appaltante:*documento firmato digitalmente*

.....

L'Appaltatore:

L'EDILBIT s.r.l.
lavori editi e stradali
Via delle Terrazza, 28 R - 16157 Genova
tel. e Fax 010 6973688
E-mail: edilbit_srl@libero.it
Part. IVA 03049540161

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n.....contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.